

Bollo virtuale assolto in data 30/08/2023 imposta € 112,00

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

N. _____ DEL _____ REGISTRO UNICO AZIENDALE

CONTRATTO D'APPALTO

Lavori Edili ed Impiantistici per l'installazione di un Tomografo
Computerizzato (Tac) presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a
Ripoli (FI) CIG: 9822853AB8 CUP: D38I21000780005

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese di *settembre* nel giorno dell'ultima
firma digitale apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n.
1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del
Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, Dott. Massimo
Martellini, nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, domiciliato per la carica in Firenze,
Via di S. Salvi n.12, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore
Generale n. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26/09/2019, che in seguito per
brevità sarà denominata "Stazione appaltante"

E

Fabio Fibbi nato a Figline Valdarno il 14/06/1977, residente a Figline e Incisa
Valdarno, C.F. FBBFBA77H14D583X, il quale interviene al presente atto nella
qualità di legale rappresentante di CBF EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C.
SNC, C.F. e P.I. 03036170482, con sede legale in Reggello Loc. Piani della
Rugginosa n. 230/C4 (FI), di seguito per brevità denominato "Appaltatore"

PREMESSO

a) che con deliberazione a contrattare n. 499 in data 13/04/2023 (esecutività immediata) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori edili ed impiantistici per l'installazione di un tomografo computerizzato (TAC) presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI), per un importo dei lavori da appaltare di euro 361.493,03, di cui euro 356.026,48 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 5.466,55 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta e contestualmente è stata indetta gara d'appalto nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) L.120/2020 come modificato ex art. 51 co.1 lett. a) sub 2.2) L. 108/2021;

b) che con determinazione dirigenziale n. 1694 in data 18/07/2023 (esecutiva dal 18/07/2023), è stata disposta l'aggiudicazione, con contestuale dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in favore dell'Operatore economico CBF EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C. SNC, C.F. e P.I. 03036170482, con sede legale in Reggello Loc. Piani della Rugginosa n. 230/C4 (FI), che ha proposto offerta a ribasso pari al 26,200%, valutata congrua;

c) che accertata l'efficacia della aggiudicazione, con la medesima determinazione, è stato stabilito di procedere alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. (nel seguito «Codice dei contratti»), alla Legge n. 120/2020, come modificata dalla Legge n. 108/2021, al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9822853AB8

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D38I21000780005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 325.107,123 (diconsi euro trecentoventicinquemilacentosette/123), di cui:

a) euro 319.640,573 per lavori veri e propri,

b) euro 5.466,55 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) e 59 comma 5-bis del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali per l'Appaltatore il contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. Per il dettaglio degli elaborati e dei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, si rinvia al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Reggello (FI), all'indirizzo Località Piani della Rugginosa n. 230/C4, presso la sede legale dell'impresa CBF EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C. SNC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: 010656.FI00@infopec.cassaedile.it; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il signor Fabio Fibbi nato a Figline Valdarno il 14/06/1977, C.F. FBBFBA77H14D583X e la signora Monia Fibbi nata a Figline Valdarno il 07/06/1970, C.F. FBBMNO70A47D583A, autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

- IT74Q0842505463000031279789;

- IT91R0200805463000041189936;

- IT14C0881105463000000701851;

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale;

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 124 (centoventiquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito agli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo UNO per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, e nel rispetto dei termini imposti per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il contratto, è prevista l'applicazione di penali come indicato all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 20 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al

direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'Appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018.

6. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale di Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

7. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che è parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegato al medesimo.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto "Contabilizzazione dei lavori".

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale di appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del

direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia o a misura si procede secondo le relative speciali disposizioni e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è regolata per il presente appalto da quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D. Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria

iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda al Capo 8 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, e dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla

costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 4.

3. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta contrattuale, comprensivo della quota relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e dell'importo delle rate di acconto precedenti, secondo quanto risultante dal Libretto di misura, registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 D.M. 49/2018.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stesso, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei Contratti nonché la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione erogata.

Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e avverrà secondo quanto previsto dall'art. 113 bis del Codice dei contratti, come sostituito dall'articolo 4 della L. 37/2019 e modificato dall'articolo 10 della L. 238/2021.

5 In deroga alla previsione del comma 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 3. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale liquidato ai sensi dell'art. 34 del Capitolato speciale di appalto.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

6 Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

7 Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 4.

8 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

9 Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma 8, si richiama quanto disposto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 e modificato dall'art. 10 della L. 238/2021, previa presentazione di regolare fattura elettronica. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

10 Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – Codice fiscale e Partita IVA 06593810481 – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova, 1. A tal fine sono indicati i seguenti codici: Codice Univoco Ufficio UFL7WY e Codice IPA auslsc.

11 La trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante la piattaforma NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

12 In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali o moratori, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 15 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, di seguito denominato Codice di

comportamento, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante al seguente link:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-/disposizioni-general/85-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/16516-codice-di-comportamento>

consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 53 del Capitolato Speciale d’appalto.
- c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

3. La stazione appaltante risolve il contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A.
- presentazione di false documentazioni
- presentazione di dichiarazioni mendaci

4. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei contratti e dall’art. 56 del Capitolato speciale d’Appalto, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

In tal caso verranno corrisposti all'Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative, calcolati come indicato dal comma 2 del citato art. 109.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro

di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.

81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 04/07/2023 con validità fino al 01/11/2023.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 43 del Capitolato speciale d'Appalto;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi dell'art.1, comma 52-bis, L. 190/2012, si prende atto che l'impresa risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di Firenze, pertanto non deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

Articolo 20. Subappalto e subcontratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, è ammesso il subappalto per le seguenti categorie e percentuali di lavorazioni:

Categoria OG1 nei limiti previsti dalla legge (50%);

Categoria OS28 integralmente subappaltabile;

Categoria OS30 integralmente subappaltabile.

Il subappalto è altresì regolato dalle condizioni previste dall'art. 48 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

4. La stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del Codice dei contratti.

5. L'appaltatore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti, a comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio agli artt. 48, 49 e 50 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero DE0632871 rilasciata dalla società ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS in data 1/09/2023 per l'importo di euro 16.612,98 (corrispondente al 10% dell'importo contrattuale complessivo del presente contratto diminuito del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 16/09/2022 n. 193.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 2021599 in data 4/09/2023 rilasciata dalla società REVO INSURANCE S.P.A., con i seguenti massimali:

a) Partita 1 – Opere € 325.197,13;

Partita 2 – Opere preesistenti € 100.000,00;

Partita 3 – Demolizione e sgombero € 30.000,00;

b) Responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

3. L'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, dovrà stipulare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto agli artt. 16, 17 e 34 comma 5 del Capitolato Speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

a) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

e) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) il cronoprogramma dei lavori;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

h) l'offerta economica;

i) il Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili.

2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2019/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27 . Clausole finali

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 14 (quattordici) fogli, occupando n. 28 (ventotto) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Per l'Appaltatore

Dott. Massimo Martellini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore

(firmato digitalmente)